



# COMUNE DI EMPOLI

## IL SINDACO

ORDINANZA N. 105 DEL 29/03/2021

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA DEL SINDACO N. 95 DEL 22/03/2021: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19 -

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 95 del 22/03/2021 avente ad oggetto "ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19"

VISTI:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 9, secondo cui "[...] Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]";
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 20 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

- il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, pubblicato in G.U. Serie generale n. 62 del 13.03.2021;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 11 (**misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti**) del predetto D.P.C.M. 2 marzo 2021, applicabile anche nelle zone rosse in forza di quanto disposto dall'art. 39, secondo cui al comma 1 dispone “Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;

- l'art. 18 (**competizioni sportive di interesse nazionale**) del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021, applicabile anche nelle zone rosse, che al comma 1 dispone “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”.

- l'art. 27 (**attività dei servizi di ristorazione**), del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021, applicabile anche nelle zone rosse in forza di quanto disposto dall'art. 39, secondo periodo, secondo cui al comma 1 “Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”;

- l'art. 41 (**attività motoria e attività sportiva**) del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui, tra l'altro, “Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva” (comma 1) e “E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale” (comma 2);

- l'art. 42 (**Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico**) del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021 secondo cui, al comma 1 “Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle

biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica”;

- l'art. 46 (**attività dei servizi di ristorazione**) del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021 secondo cui, tra l'altro, “Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati” (comma 1) e “Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00” (comma 2);

VISTA la nota della Prefettura di Firenze (Area II- Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali) Fasc. 1331 1/2020 - Area II, pervenuta con PEC Prot. n. 40552 del 12/03/2021, in merito al “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-1 9”;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 14 del 26/02/2021 con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per emergenza Coronavirus;

DATO ATTO che con **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021** “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968)” si applicano, a decorrere da lunedì 29 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, alle Regioni Calabria, **Toscana** e Valle d'Aosta le misure di cui al Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che dal verbale della seduta straordinaria della Cabina di regia del 26 marzo 2021, risulta per la regione Toscana una incidenza settimanale pari a 251 casi per per 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

RAVVISATO che:

- con l'evolversi della situazione epidemiologica è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla veloce diffusione del virus;
- nel territorio comunale continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone che ignorano pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus COVID-19;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

DATO ATTO che:

- nelle ultime settimane le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico all'interno del territorio comunale registrano un significativo incremento dei casi di diffusione del virus che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento di cui all'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;  
- la normativa emergenziale pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità  
- la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali ma intende rafforzarne l'efficacia sul territorio comunale al fine di contenere e contrastare meglio il diffondersi del virus COVID-19;

RITENUTO che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali ma intende rafforzarne l'efficacia sul territorio comunale al fine di contenere e contrastare meglio il diffondersi del virus COVID-19;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Firenze con nota prot. n. 20432 del 29/03/2021;

Al fine di prevenire e tutelare l'incolumità e la salute pubblica;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l' art. 50 c. 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021;
- il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021;

## ORDINA

per i motivi di cui sopra, di **PROROGARE** a far data dal 29 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico le disposizioni emanate con Ordinanza sindacale n. 95 del 22/03/2021 "ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19" sotto riportate:

**1.** il divieto di consumo di cibi e bevande da asporto nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'intero territorio comunale.

2. fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, descritto in premessa, si specifica che ai sensi dell'art 18 del suddetto D.P.C.M. possono continuare a svolgere attività sportiva agonistica, con relativo allenamento:

- gli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del C.O.N.I. e del C.I.P. per i quali è in corso di svolgimento un campionato organizzato dalle rispettive federazioni sportive nazionali;

- gli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del C.O.N.I. e del C.I.P. già iscritti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza ad una gara o ad una serie di gare consentite dalla normativa vigente;

3. la sospensione dei servizi della biblioteca comunale R. Fucini di Empoli ad eccezione dei servizi di prestito e di restituzione dei libri che vengono offerti su prenotazione;

#### ORDINA ALTRESI'

il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 33/2020 e dell'art. 4 del D.L. 19/2020;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine per il controllo sul suo rispetto;

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Della presente Ordinanza ne sarà data massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Il Sindaco  
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.